



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 08/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione stipulato in data 19/11/2013 ed estinto anticipatamente in data 12/12/2017, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle commissioni e degli oneri finanziari. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis, delle commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e del premio assicurativo, per un importo complessivo pari a euro 3.114,00 oltre interessi. Chiede, altresì, il rimborso delle spese legali quantificate in euro 250,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha confermato la stipula in data 19/11/2013 di un contratto di finanziamento da parte del ricorrente rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione. Ha fatto presente che lo stesso è stato estinto anticipatamente alla scadenza della 48ma rata, con decorrenza 31/12/2017 e la restituzione in conteggio estintivo dell'importo di euro 208,29 a titolo di ratei non maturati. Successivamente all'estinzione, in data 05/06/2018, ha provveduto a rimborsare al ricorrente l'ulteriore somma di euro 180,62, a titolo di ulteriori abbuoni. A seguito della ricezione del reclamo, l'intermediario, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia, comunicava al cliente il parziale accoglimento con contestuale offerta della somma di euro 477,99, somma non accettata dal ricorrente. Sottolinea, preliminarmente la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, in ossequio sia alle istruzioni della Banca d'Italia - confermata anche dalla giurisprudenza - che, sulla base



della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto applicabile la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito alla effettiva portata della sentenza Lexitor, che, alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato dalla recente giurisprudenza, l'art. 16 della Direttiva, alla quale non può riconoscersi natura self executing, non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima. Sotto altro profilo, la resistente osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza, con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenziali numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere, possa essere fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Nel merito, parte resistente si oppone alle richieste della ricorrente formulando in relazione a ciascuna voce di costo e sulla base del dato contrattuale le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda le "commissioni di intermediazione", esse sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento, sulla base di un incarico liberamente conferito a tale soggetto dal ricorrente. Tali commissioni pertanto hanno natura up front e non sono retrocedibili, non rientrando tra le voci di costo oggetto di rimborso sulla base della sentenza Lexitor, in quanto la stessa Direttiva, all'art.3 lettera G) limita l'inclusione dei servizi accessori nel costo totale del credito alle sole ipotesi in cui "la conclusione di un contratto avente ad oggetto tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". La resistente sostiene, dunque, che il diritto alla riduzione del costo totale del credito non comprende un servizio accessorio, come quello di intermediazione, che la cliente acquista autonomamente, senza che gli venga imposto dall'intermediario per ottenere il credito oppure ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Saggiunge, inoltre, che gli importi trattenuti dalla Banca e versati all'intermediario del credito non costituiscono una voce di ricavo nel bilancio di esercizio in quanti versati a soggetti terzi.

Per quanto riguarda le "spese di istruttoria" esse si riferiscono ai costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento ed hanno, pertanto, natura up front e non sono dunque rimborsabili.

Per quanto riguarda, poi, le "commissioni di attivazione", esse sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, ed hanno, pertanto, natura up front e non sono retrocedibili. In considerazione di ciò, e dell'ulteriore rimborso effettuato in favore del ricorrente a titolo di mera liberalità pari ad euro 180,62, chiede il rigetto della richiesta.

Per quanto riguarda le "commissioni di gestione" esse sono volte a remunerare l'attività amministrativa del prestito e rivestono pertanto natura recurring e sono soggetto al rimborso pro quota. Con riferimento a tale voce di costo, la resistente conferma la congruità del rimborso riconosciuto in sede di estinzione, precisando che il medesimo è stato determinato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In proposito, richiama la previsione contrattuale relativa all'estinzione anticipata e allega il piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente per accettazione nell'ambito del



quale viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di gestione. Fermo restando tali considerazioni, l'intermediario, al fine di aderire alle richieste del cliente, rinnova la propria disponibilità ad integrare il rimborso già corrisposto con la differenza che sarebbe dovuta in applicazione del criterio proporzionale (euro 477,99).

Per quanto riguarda, poi, le spese assicurative, rileva che le polizze sono state sottoscritte direttamente dall'intermediario per la copertura del rischio vita e rischi diversi da impiego del ricorrente. Più precisamente, evidenzia di aver sottoscritto direttamente la polizza a copertura del rischio impiego assumendo la qualità di contraente e beneficiario delle prestazioni. Dal momento che il premio è stato pagato direttamente ed interamente dalla banca, nulla spetta al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Con riferimento, infine, alle spese legali, la resistente eccepisce la non rimborsabilità, tenuto conto che la materia non appare particolarmente complessa e considerato l'inevitabile carattere seriale delle controversie sul tema. Tutto ciò premesso, la resistente chiede all'Arbitro, in via principale, il rigetto di tutte le domande di restituzione delle voci commissionali, ivi compresa la refusione delle spese legali, ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo da retrocedere a quello già offerto in sede di reclamo, ed, in via di ulteriore subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo.

Con repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste, ribadendo che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea prevede che in caso di estinzione anticipata anche le spese di natura up front sono rimborsabili.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere, avuti presenti gli orientamenti recentemente condivisi tra i Collegi in ordine alla voce di costo sotto riportata - la domanda restitutoria per gli importi appresso indicati:

- 1) Commissioni di istruttoria.....euro 174,15
- 2) Commissioni intermediario ex art. 106 TUB e mandatario della resistente.....euro 1.332,80

Per quanto riguarda le voci di costo “recurring”, l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l’intermediario è tenuto al rimborso alla cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura recurring delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale ed al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

- 1) Commissioni di attivazione.....euro 575,38

In particolare, per quanto riguarda la commissione di gestione, pur oggetto di richiesta di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso da parte del ricorrente, essa è non è rimborsabile in quanto è già stata retrocessa sulla base del piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di finanziamento.

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 2.082,33 oltre interessi.

Infine, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorieta' rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 4618/2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di questo Arbitro in subjecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.082,33.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO